



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO
E DELLE RISORSE IDRICHE

Prot. 5196 / TEL / m / B

31 LUG. 2014

- Vista la Legge 8 luglio 1986, n. 349, recante "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale";
- Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni;
- Visto in particolare l'articolo 252, comma 4, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che attribuisce al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio la titolarità sulla procedura di bonifica dei siti nazionali di bonifica;
- Visto l'articolo 1, comma 4, della Legge 9 dicembre 1998, n. 426 "Nuovi interventi in campo ambientale" che individua, tra gli altri, l'intervento relativo al sito di "Taranto" come intervento di bonifica di interesse nazionale;
- Visto il Decreto Ministeriale del 10 gennaio 2000 di perimetrazione del sito di interesse nazionale di "Taranto";
- Vista la certificazione analitica relativa all'esecuzione del 10% di controanalisi di verifica relativamente al Piano di caratterizzazione del suolo e del sottosuolo (maglia 50 m. x 50 m.) della Raffineria di Taranto di ENI SpA trasmessa da ARPA Puglia con nota del 1° agosto 2005 con protocollo n. 3359/05, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 15863/QdV/DI del 2 agosto 2005;
- Visto il "Progetto definitivo di bonifica - suolo e sottosuolo - della Raffineria di Taranto" trasmesso da ENI Divisione Refining & Marketing SpA con nota del 24 novembre 2005 con protocollo n. 141, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 24980/QdV/DI del 7 dicembre 2005;
- Visto il documento "Progetto definitivo di bonifica - suolo e sottosuolo - Integrazione tecnica relativa agli interventi nelle aree 3 e 5 della Raffineria di Taranto e schemi meccanici strumentali degli impianti proposti" trasmesso da ENI Divisione Refining & Marketing SpA con nota del 10 febbraio 2006 con protocollo n. 22, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 3468/QdV/DI del 17 febbraio 2006;
- Visto il parere in merito al documento "Progetto definitivo di bonifica - suolo e sottosuolo - Integrazione tecnica relativa agli interventi nelle aree 3 e 5 della Raffineria di Taranto e schemi meccanici strumentali degli impianti proposti" trasmesso da APAT con nota del 13 marzo 2006 con protocollo n. 7586, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 5314/QdV/DI del 13 marzo 2006;
- Visto il verbale della Conferenza di servizi decisoria del 13 marzo 2006, approvato con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 3613/QdV/DI/B del 14 maggio 2007, che ha deliberato di ritenere approvabile il "Progetto definitivo di bonifica - suolo e sottosuolo - della

Raffineria di Taranto”, trasmesso da ENI Divisione Refining & Marketing SpA con nota del 24 novembre 2005, così come integrato dalla documentazione contenuta nella nota inviata da ENI Divisione Refining & Marketing SpA in data 10 febbraio 2006, a condizione che ENI Divisione Refining & Marketing SpA fornisca puntuali risposte alle osservazioni formulate nel parere APAT contenuto nella citata nota del 13 marzo 2006 e che, in merito alle aree identificate con i numeri 7, 8 e 9, intensifichi il monitoraggio ambientale anche ai fini della protezione della salute dei lavoratori della raffineria;

- Visto il documento “Nota tecnica relativa alle osservazioni di cui alla conferenza dei servizi decisoria del 13 marzo 2006” trasmesso da ENI Divisione Refining & Marketing SpA con nota del 20 luglio 2006 con protocollo n. 148, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 14906/QdV/DI del 24 luglio 2006;
- Viste le osservazioni di APAT al documento “Nota tecnica relativa alle osservazioni di cui alla conferenza dei servizi decisoria del 13 marzo 2006”, trasmesso da ENI Divisione Refining & Marketing SpA con nota del 20 luglio 2006, trasmesse con nota n. 29302 del 18 ottobre 2006, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 20529/QdV/DI del 18 ottobre 2006;
- Visto il verbale della Conferenza di servizi decisoria del 19 ottobre 2006, approvato con Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 3613/QdV/DI/B del 14 maggio 2007, che, dopo aver esaminato il documento “Nota tecnica relativa alle osservazioni di cui alla conferenza dei servizi decisoria del 13 marzo 2006”, ha deliberato una serie di prescrizioni;
- Vista la “Relazione sullo stato degli interventi di bonifica della falda e del monitoraggio idrochimico, aggiornata a novembre 2006” trasmessa, al fine di ottemperare a quanto richiesto nella Conferenza di servizi decisoria del 19 ottobre 2006, con nota di ENI Divisione Refining & Marketing SpA del 4 gennaio 2007 con protocollo n. 1, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 377/QdV/DI del 5 gennaio 2007;
- Visto il verbale della Conferenza di servizi decisoria del 2 marzo 2007, approvato con Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 3613/QdV/DI/B del 14 maggio 2007, che ha preso atto della “Relazione sullo stato degli interventi di bonifica della falda e del monitoraggio idrochimico, aggiornata a novembre 2006”, trasmessa da ENI Divisione Refining & Marketing SpA con la nota del 4 gennaio 2007, stabilendo una serie di prescrizioni;
- Considerato che gli Uffici della Direzione Generale per la Qualità della Vita del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, congiuntamente all’APAT, hanno provveduto ad esaminare la documentazione inviata dalla ENI Divisione Refining & Marketing SpA, verificando che restano da ottemperare una serie di prescrizioni tra quelle fissate per l’approvazione del “Progetto definitivo di bonifica – suolo e sottosuolo – della Raffineria di Taranto”;
- Vista la nota di ENI Divisione Refining & Marketing SpA del 26 giugno 2007, con

- protocollo n. 162, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 04066/VIG in data 3 luglio 2007, nella quale si specificano i costi e le aree interessate dall'intervento previsto dal "Progetto definitivo di bonifica – suolo e sottosuolo – della Raffineria di Taranto";
- Vista la rettifica del costo dell'intervento previsto dal "Progetto definitivo di bonifica – suolo e sottosuolo – della Raffineria di Taranto", trasmessa con nota di ENI Divisione Refining & Marketing SpA del 4 luglio 2007, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 17951/QdV/DI in data 5 luglio 2007;
- Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 3822/QdV/M/DI/B del 27 luglio 2007 con il quale è stato autorizzato, in via provvisoria, per motivazioni d'urgenza, l'avvio dei lavori previsti del "Progetto definitivo di bonifica – suolo e sottosuolo – della Raffineria di Taranto", trasmesso da ENI Divisione Refining & Marketing SpA con nota del 24 novembre 2005, così come integrato dalla documentazione trasmessa con le note inviate da ENI Divisione Refining & Marketing SpA in data 10 febbraio 2006 e 20 luglio 2006;
- Vista la nota della Regione Puglia con protocollo n. 3954 del 22 aprile 2014, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 11396 del 23 aprile 2014 con la quale ha dichiarato che il "Progetto definitivo di bonifica – suolo e sottosuolo – della Raffineria di Taranto", trasmesso da ENI Divisione Refining & Marketing SpA, non necessita di Valutazione di Impatto Ambientale;
- Visto il parere positivo del Ministero dello Sviluppo Economico reso con nota dell'8 luglio 2014 con protocollo n. 125402, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 19175/TRI del 14 luglio 2014;
- Considerato che l'Ufficio di controllo di legittimità sugli atti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare della Corte dei Conti ha comunicato, con propria nota del 25 giugno 2014, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 17467/TRI del 26 giugno 2014, che i decreti ministeriali di approvazione dei progetti di bonifica ex l'articolo 252 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 non rientrano tra le tipologie di atti soggetti al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'articolo 3 della Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

DECRETA

ART. 1

1. È approvato il "Progetto definitivo di bonifica – suolo e sottosuolo – della Raffineria di Taranto", trasmesso da ENI Divisione Refining & Marketing SpA con nota del 24 novembre 2005, così come integrato dalla documentazione contenuta nelle note inviate da ENI Divisione Refining & Marketing SpA in data 10 febbraio 2006 e 20 luglio 2006, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- a. quanto affermato da ENI Divisione Refining & Marketing SpA circa la non influenza degli interventi di *air-sparging* sull'efficacia delle opere di sbarramento idraulico dovrà essere verificato sperimentalmente anche mediante l'elaborazione dei dati piezometrici acquisiti nel corso delle attività di monitoraggio. Si richiede pertanto che, a seguito dell'avvio dei sistemi di bonifica dei suoli, siano inviati all'ISPRA i dati relativi al monitoraggio, al fine di consentire le opportune verifiche;
- b. in merito ai criteri di classificazione dei rifiuti provenienti dalle attività di bonifica, ENI Divisione Refining & Marketing SpA si dovrà attenere a quanto previsto dalla normativa vigente;
- c. in merito a quanto segnalato nella "Relazione sullo stato degli interventi di bonifica della falda e del monitoraggio idrochimico, aggiornata a novembre 2006":
 1. i risultati devono essere presentati, oltre che in forma cartacea, anche in formato elettronico (tabelle in formato xls, planimetrie in formato dwg, ecc.) al fine di facilitare l'esame dei dati medesimi;
 2. è necessario procedere ad una verifica del modello idrogeologico alla base del progetto, mediante prove di campo;
 3. devono essere elaborati e comunicati ulteriori interventi specifici per la bonifica delle acque sotterranee nelle aree a maggiore contaminazione, sia a valle che a monte idrogeologico delle opere di sbarramento;
 4. devono essere giustificate le discordanze riscontrate tra le portate attese (tabella a pag. 18/30 del documento "Progetto definitivo della bonifica – Acque di falda. Gennaio 2004") e quelle registrate a partire da aprile 2005;
 5. devono essere fornite indicazioni in merito allo stato di avanzamento del sistema di trattamento acque "*water reuse*";
 6. devono essere trasmessi i certificati analitici dei dati storici (monitoraggio trimestrale per la ricerca di arsenico e selenio nei piezometri esterni);
 7. deve essere effettuata l'attività di validazione da parte degli Enti di controllo;
 8. devono essere forniti maggiori dettagli sui risultati della sperimentazione effettuata sul sistema di trattamento delle acque di falda mediante barriera permeabile reattiva, nonché sulle proposte per l'applicazione *full scale* dell'intervento.
2. Resta salvo l'obbligo di ENI Divisione Refining & Marketing SpA di acquisire dalle Amministrazioni competenti le autorizzazioni per le opere, gli interventi e le attività i cui elaborati progettuali non sono stati portati all'esame delle Amministrazioni competenti nell'istruttoria del procedimento di approvazione del Progetto di cui al comma 1, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti, alle emissioni in atmosfera ed agli scarichi idrici.
3. Gli elaborati progettuali relativi al Progetto di cui al comma 1 saranno conservati presso l'Archivio della Direzione per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, unitamente ai verbali delle Conferenze di servizi decisorie del 13 marzo 2006, del 19 ottobre 2006 e del 2 marzo 2007.
4. Il Progetto di cui al comma 1 dovrà essere realizzato nel rispetto dei criteri e delle modalità previste.
5. La corretta esecuzione ed il completamento del Progetto di cui al comma 1 sono attestati dalla Provincia di Taranto mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 248, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 2

1. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori ed impreviste contaminazioni diverse da quelle accertate in fase di caratterizzazione, la ENI Divisione Refining & Marketing SpA, al fine di consentire la verifica della necessità di una variante del Progetto di cui all'articolo 1 ne dovrà dare comunicazione alla Direzione per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con proprie valutazioni tecniche in merito all'efficacia degli interventi previsti nel Progetto ad abbattere la nuova contaminazione rilevata.
2. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori ed imprevisti volumi di rifiuti o di terreno da trattare rispetto a quelli previsti nel Progetto di cui all'articolo 1 tali da comportare una variazione delle dimensioni e/o delle condizioni di esercizio degli impianti asserviti alla bonifica previsti nel progetto, dovrà essere predisposta dalla ENI Divisione Refining & Marketing SpA un'apposita variante, da sottoporre alla procedura prevista dall'articolo 252 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 3

1. A garanzia della corretta esecuzione e del completamento degli interventi come previsti nel Progetto approvato, di cui all'articolo 1, dovrà essere prestata, qualora non sia già stata presentata a seguito del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 3822/QdV/M/DI/B del 27 Luglio 2007 una fidejussione bancaria a cura di ENI Divisione Refining & Marketing SpA a favore della Regione Puglia, in una somma pari al 50% dell'importo dell'intervento stimato nel "Progetto definitivo di bonifica – suolo e sottosuolo – della Raffineria di Taranto", di cui all'articolo 1, in € 5.900.000,00 (euro cinque milioni e novecentomila).

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Maurizio Pernice

